

GR_GERICHTE U 2019 27 vom 14. Mai 2019

GR Gerichte, 2019-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2019_27

FR: GR_GERICHTE U 2019 27 du 14 mai 2019

IT: GR_GERICHTE U 2019 27 del 14 maggio 2019

Regeste

ritiro licenza di condurre

Erwägungen

E. 1

Impugnata è la decisione dipartimentale 26 febbraio 2019. Questa ricade in virtù dell'art. 49 cpv. 1 lett. c della legge sulla giustizia amministrativa

- 5 - (LGA; CSC 370.100) nella competenza del Tribunale amministrativo. La legittimazione del ricorrente è data. Essendo tempestivo e rispettando le condizioni di forma il ricorso è dunque ricevibile.

E. 2

lett. a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]). La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti: THC 1,5 µg/l (art. 34 lett. a dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale [OCCS-USTRA; RS 741.013.1]). 3.3. Come già considerato dal convenuto nella decisione impugnata, nel caso di specie è certa la presenza di un caso di guida sotto l'influsso di THC superante il valore limite di 1.5 µg/l conformemente all'art. 34 lett. a

- 6 - OCCS-USTRA. L'inabilità alla guida del ricorrente nel giorno del controllo di polizia è quindi indiscussa. Il convenuto, così come prima di esso l'Ufficio della circolazione, è dell'avviso che in un caso del genere sia previsto imperativamente un accertamento di medicina del traffico. Questo punto di vista collima con il testo del summenzionato art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr, con le indicazioni nel messaggio su Via sicura (cfr. FF 2010 8500) nonché con una parte della dottrina (cfr. GIGER, SVG-Kommentar, 8a ed., 2014, art. 15d n. 3). La giurisprudenza recente, rinviando ad una parte della dottrina, relativizza un ordine imperativo sostenendo che nel caso menzionato andrebbe fundamentalmente impartita imperativamente, senza ulteriore controllo del caso concreto, un accertamento di idoneità alla guida, anche qualora i dubbi in merito non siano ancora confermati o solo di natura astratta (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_285/2018 del 12 ottobre 2018 cons. 3.3 con riferimento a BICKEL, op. cit., art. 15d n. 15). In un caso del 2015, l'alta Corte aveva invece lasciato aperta la contestata questione se qualsiasi consumo di prodotti di cannabis comporti automaticamente un accertamento d'idoneità alla guida (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_67/2014 del 9 febbraio 2015 cons. 4.3). In detto caso il Tribunale federale aveva fatto riferimento, oltre agli autori sopra menzionati, a WEISSENBERGER, il quale è del parere che segnatamente il consumo di cannabis non comporti automaticamente un accertamento dell'idoneità alla guida e una revoca preventiva (cfr. WEISSENBERGER, Kommentar SVG und OBG, 2a ed., 2015, art. 15d n. 67 seg.).

WEISSENBERGER sostiene che, fintanto che non vi siano ulteriori indizi concreti di un'eventuale inidoneità alla guida, l'ammissione di un consumo occasionale di cannabis non giustificherebbe di per sé l'ordine di un accertamento medico stradale. Il consumatore occasionale di cannabis che non mischia con altre droghe, sarebbe in grado di riconoscere delle limitazioni di capacità dovute al consumo e di agire di conseguenza (WEISSENBERGER, op. cit., art. 15d n. 41 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 cons. 4.2.1, che tuttavia trattava di un caso di un coltivatore di canapa che – a differenza del caso di specie – non aveva commesso

- 7 - alcuna infrazione stradale). Questo Tribunale è dell'opinione che la guida sotto l'influsso di stupefacenti è sufficiente a far sorgere il (semplice) dubbio sull'idoneità alla guida. Se il conducente sia effettivamente in grado di separare il consumo di stupefacenti dalla guida stradale è una questione che intende rispondere proprio l'accertamento medico (cfr. BICKEL, op. cit., art. 15d n. 23; sentenza del Tribunale federale 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 cons. 4.2.1). Ne discende che la guida sotto influsso di stupefacenti (art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr) esige obbligatoriamente un accertamento di idoneità alla guida. L'obbligo di sottoporsi a perizia in queste situazioni non va quindi esaminato dal punto di vista della proporzionalità del caso concreto. Infine, i regolari controlli delle urine, a cui il ricorrente nel frattempo si sta sottoponendo, benché comprovanti un'astinenza non possono sostituirsi ad una perizia di un medico del traffico riconosciuto (cfr. art. 28a e art. 5abis dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione [OAC; RS 741.51]) al fine di accertare l'idoneità alla guida. La situazione del ricorrente va quindi ancora verificata da un medico abilitato. Le rispettive censure del ricorrente vanno perciò respinte. 4.1. Secondo l'art. 30 OAC se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo. Durante la procedura di accertamento per una revoca di sicurezza, la revoca preventiva costituisce la regola. L'autorità può tuttavia ritenere che vi siano motivi particolari per lasciare all'interessato la licenza di condurre in via eccezionale (cfr. WEISSENBERGER, op. cit., art. 16d n. 14 con riferimenti). 4.2. Rispetto all'accertamento d'idoneità alla guida, che viene ordinato già in presenza di semplici dubbi sull'idoneità alla guida, l'ordine di revoca preventiva presuppone dei dubbi seri sull'idoneità alla guida. Se sussistono dei dubbi seri, non bisogna ponderare gli interessi pubblici e privati in gioco

- 8 - (cfr. RÜTSCHHE/D'AMICO, in: NIGGLI/PROBST/WALDMANN [ed.], Basler Kommentar SVG, 2014, art. 16d n. 33). 4.3. Il convenuto ha tenuto conto della reputazione impeccabile del ricorrente, che beneficia della licenza di condurre da 13 anni senza mai prima aver commesso infrazioni stradali. Va poi osservato che, come rimasto incontestato, il ricorrente non è mai stato perseguito penalmente per consumo di stupefacenti. Ciononostante il convenuto ha ritenuto opportuno revocare la licenza di condurre a titolo preventivo a seguito dell'ammesso consumo attuale e precedente di cannabis (nota del Tribunale: da circa tre anni), del consumo di cocaina, della guida sotto l'influsso di stupefacenti (nota del Tribunale: "solo" di cannabis) e del possibile consumo combinato di cannabis e cocaina. Di fronte a questi elementi, pur ammettendo che il ricorrente ha fatto uso solamente in un singolo episodio di cocaina (indiscutibilmente non in relazione alla guida di un veicolo), la scelta del convenuto di confermare la revoca preventiva a causa di dubbi seri sull'idoneità alla guida non appare certo abusiva e peraltro segue la regola vigente nelle procedure di accertamento per una revoca di sicurezza. Si noti che il Tribunale amministrativo può valutare censure circa l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale,

ma non può giudicare l'opportunità o l'adeguatezza di una decisione (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LGA). Al Tribunale non è quindi concesso di discostarsi da questa sostenibile scelta applicando una soluzione che ritiene più opportuna. 4.4. Dato che sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente, non bisogna ponderare gli interessi in gioco. Irrilevante nel caso di specie è pertanto l'argomentazione secondo cui il ricorrente necessiterebbe della licenza di condurre per esercitare la sua attività di pittore indipendente. 4.5. Il ricorrente asserisce inoltre che, se la revoca a titolo preventivo poteva essere giustificata al momento dei fatti, essa ad oggi apparirebbe sproporzionata, siccome egli si starebbe sottoponendo a regolari esami

- 9 - comprovanti l'assenza di dipendenza da stupefacenti e quindi l'idoneità alla guida. A questa allegazione va obiettato che gli esami delle urine sono sì atte a comprovare un'astinenza da cannabis, ma, come già menzionato sopra, non comprovano ancora un'idoneità alla guida; per questo serve la perizia medica.

E. 5

Riassumendo, in rigetto del ricorso il Tribunale conferma l'ordine impartito dall'Ufficio della circolazione di eseguire un accertamento di medicina del traffico sull'idoneità alla guida e di ritirare la licenza di condurre preventivamente a partire dal 22 ottobre 2018, come già confermato dal convenuto nella decisione impugnata.

E. 6

L'esito della vertenza giustifica l'accollamento dei costi procedurali pari a fr. 1'500.-- al soccombente ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA), mentre il convenuto non ha diritto a ripetibili avendo agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 238.-- totale fr. 1'738.-- il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

- 10 - 3. [Vie di diritto 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.